



TRIBUNALE CIVILE di CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice

dott. Lucio LUCIOTTI,

nella camera di consiglio del 25 ottobre 2013 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1111 R.G. Aff. Cont. dell'anno 2012, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente

TRA

....., rappresentati e difesi, giusto mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Emanuele Argento, ed elettivamente domiciliati in Pescara presso lo studio legale del predetto difensore;

ATTORI

E

..... s.p.a., con sede in Lanciano, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, .., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ed elettivamente domiciliata in presso lo studio legale del predetto difensore.

CONVENUTA

Il GIUDICE, dott. Lucio LUCIOTTI,

- letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta dalle parti;
- ritenuto, alla stregua delle difese svolte dalla parte attrice, di dover rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento di ctu contabile diretta ad accertare l'entità effettiva del credito vantato dalla banca in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 20.6.2008;
- ritenuto, in particolare, di dover accertare:
 1. se vi è differenza tra tasso praticato dalla banca e quello pattuito contrattualmente e se, in ogni caso, sia stato superato l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) e cioè "il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente" (v. legenda in calce all'allegato B del contratto di mutuo), stabilito tra le parti nella misura del 7,427%;
 2. se la banca ha applicato il tasso di mora del 9,90% (pari al tasso annuale del 6,90% aumentato di 3 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del contratto) e se esso sia usurario in quanto superiore al tasso soglia del giugno 2008 (data di stipula del contratto di mutuo) che, a dire del consulente di parte attrice, era pari al 9,06%;

3. se vi è stata da parte della banca un'illegitima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072, che richiama Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593, secondo cui "In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. Anteriormente al 1942, non esistevano usi che, nel campo specifico del mutuo bancario, consentivano l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 c.c. e, particolarmente, una pattuizione concernente l'applicazione degli interessi di mora "sull'intero importo delle rate scadute e non pagate" di mutui e finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento");

- ritenuto di dover nominare ctu la dott.ssa Silvana De Donato, che ha specifica competenza in materia:

P.Q.M.

visti gli artt. 279 e 281 *his* c.p.c.:

rimette la causa in istruttoria, *dispone* procedersi a ctu contabile per l'accertamento di quanto in epigrafe specificato e all'uopo *nomina* la dott.ssa Silvana De Donato con studio in Ortona;

fissa, per il conferimento dell'incarico l'udienza del 28 novembre 2013, ore 9.00, cui rinvia la causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza tra cui l'avviso al nominato c.t.u..

Chieti, 25 ottobre 2013

Giudice
dott. Lucio LUCIOTTI

